

ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO COPIA PRIVATA VIDEO CHE ANICA SERVIZI S.R.L. con Sede legale: Viale Regina Margherita, 286 – 00198 Roma Codice fiscale/Partita IVA: 05007041006 SVOLGE SU DELEGA LEGISLATIVA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 71septies E 71-octies DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE

TRA

La **S.I.A.E. – Società Italiana Autori ed Editori** – con sede in Roma, Viale della Letteratura n. 30 in persona del Presidente e legale rappresentante Gino Paoli, tale nominato con D.P.R. in data 21.3.2013, pubblicato in G.U. 28.6.2013 nel presente atto rappresentata da

E

Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediale – ai presenti fini rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Riccardo Tozzi, d'ora in avanti denominata **ANICA**

NONCHE'

ANICA SERVIZI S.R.L a Socio Unico con sede in **Viale Regina Margherita, 286 – 00198 Roma Codice fiscale/Partita IVA: 05007041006**, ai presenti fini rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Riccardo Tozzi,- d'ora in avanti denominata **ANICA SERVIZI**

premessso

- che mediante la Legge n. 93 del 5 febbraio 1992, è stato introdotto in Italia il cosiddetto "compenso per copia privata", essenzialmente al fine di introdurre un indennizzo, forfetario ed indiretto, del pregiudizio che i titolari dei diritti subiscono per effetto delle registrazioni audio e video di materiali protetti in ambito domestico, a favore, per quanto riguarda il

compenso per le copie private su supporti videografici, di quattro categorie di soggetti individuati dal legislatore:

- a) gli autori
- b) i produttori originari di opere audiovisive
- c) gli artisti interpreti ed esecutori
- d) i produttori di videogrammi
- che tale legge, e in particolar modo il suo articolo 3, prevedeva che il compenso in questione fosse incassato dalla SIAE, la quale doveva ripartirlo, al netto delle spese, tra le varie categorie interessate, anche tramite le loro Associazioni maggiormente rappresentative;
- che tale meccanismo è stato mantenuto e confermato anche dagli artt. 71 *septies* e 71 *octies* della legge sul diritto d'autore, così come introdotto, in sostituzione dell'articolo 3 della Legge 93/92, dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 68. In particolare l'art. 71 *octies* comma 3 L. 633/41 prevede che il compenso copia privata debba essere ripartito dalla S.I.A.E. "*per il 30% agli autori, per il restante 70% in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, produttori di videogrammi ed artisti interpreti ed esecutori*" mediante la corresponsione anche tramite le "associazioni di categoria maggiormente rappresentative" dei suddetti soggetti;
- che con riferimento alla categoria dei produttori di opere cinematografiche, ANICA, in qualità di Associazione maggiormente rappresentativa, ha in questi anni operato al fine di dare esecuzione, nell'interesse della categoria stessa, alla normativa che ha introdotto e



- regolamentato il compenso per copia privata ed ha concluso in data 2 novembre 1998 con S.IA.E. e Associazione Produttori Televisivi (APT) un accordo per la ripartizione di detti compensi;
- che, nel dicembre del 2006, il suddetto accordo è stata integrato con scrittura privata fra SIAE- ANICA e ANICA SERVIZI;
 - che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, poi convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è stata liberalizzata e con successivo D.P.C.M. 19.12.2012 ne è stata data attuazione, attraverso l'individuazione dei requisiti minimi per le imprese operanti sia nel settore degli artisti interpreti esecutori, sia nel mercato degli intermediari dei diritti connessi;
 - che l'ANICA SERVIZI ritiene che il titolo a percepire i compensi di copia privata per la categoria dei produttori di opere cinematografiche risieda nell'art. 71-ocites L. 633/1941 e non anche nella normativa citata al precedente alinea;
 - che ciò nonostante , l'ANICA SERVIZI in data 12 dicembre 2014 ha ottemperato agli obblighi di comunicazione di cui al D.P.C.M. 19.12.2012 ed ha ottenuto l'iscrizione nell'elenco delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore pubblicato sul sito del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria (di seguito "DIE").

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- che ANICA SERVIZI è, ad oggi, l'unica impresa iscritta al DIE ex art. 3 D.P.C.M. 19.12.2012 che ha chiesto alla S.I.A.E. la ripartizione dei compensi copia privata video destinati alla categoria produttori cinematografici;
- che la SIAE, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 19.12.2012, provvederà a rimettere all'ANICA SERVIZI la quota parte del compenso di copia privata di spettanza secondo quanto di seguito stabilito.

Alla luce dell'attuale quadro normativo esposto come sopra, le parti convengono quanto segue.

Le premesse formano parte integrante del presente accordo

Art. 1

La S.I.A.E. prende atto che l'ANICA SERVIZI S.R.L., ha presentato la comunicazione di cui al D.P.C.M. 19.12.2012 ed è in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. del 19.12.2012 e che, allo stato, è l'unica impresa rappresentativa dei produttori di opere cinematografiche che ha effettuato la comunicazione di cui all'art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 19.12.2012 e comunque società partecipata al 100% dall'ANICA Associazione maggiormente rappresentativa dei produttori audiovisivi come previsto all'art. 71 *octies*, 3 comma. L. 633/41.

Art. 2

La SIAE, ai sensi dell'art., 71 *octies*, L. 633/41, provvederà a rimettere all'ANICA SERVIZI la quota parte del compenso di cui al 3° comma



del già richiamato art. 71 *octies* L. 633/41 al netto delle spese di cui al successivo art. 8 e di eventuali accantonamenti eseguiti dalla SIAE per far fronte alle richieste di rimborso effettuate da soggetti che utilizzano i prodotti per uso professionale o che esportano la merce all'estero - così detti accantonamenti per usi professionali - .

La misura del compenso da corrispondere ad ANICA SERVIZI per la categoria "produttori originari di opere audiovisive" - di cui al 3° comma dell'art. 71 *octies* L. 633/41 - sarà determinato, fino a diverso accordo da raggiungersi fra le parti interessate, sulla base di quanto stabilito e delle modalità previste dall'art. 2 nell'accordo SIAE - ANICA - APT del 2 novembre 1998.

Art. 3

L'ANICA SERVIZI si impegna a provvedere alla ripartizione a favore dei produttori di opere cinematografiche, associati e non associati ad ANICA e ANICA SERVIZI, assumendosi la piena responsabilità per quanto concerne la determinazione dei tempi, dei criteri, delle modalità di erogazione e delle risultanze della ripartizione stessa, tenuto conto dello spirito della legge e della *ratio* della norma.

Art. 4

ANICA e ANICA SERVIZI rispondono direttamente delle operazioni di ripartizione effettuate a favore dei singoli produttori di opere cinematografiche e loro aventi diritto mallevando la S.I.A.E. da qualsiasi pretesa dovesse sopravvenire in ordine a dette operazioni da parte dei suoi associati/mandanti.



ANICA E ANICA SERVIZI mallevano altresì la S.I.A.E. da qualsiasi responsabilità nei confronti di produttori di opere cinematografiche e loro aventi diritto non rappresentati dall'ANICA stessa o da ANICA SERVIZI.

Art. 5

La S.I.A.E. si impegna a rimettere all'ANICA SERVIZI i compensi effettivamente riscossi per il periodo di validità del presente accordo nel rispetto dei seguenti termini:

- entro il 30.6. di ogni anno la S.I.A.E. corrisponderà ad ANICA SERVIZI, al netto degli importi indicati nel precedente art.2 (rimborso spese ed accantonamenti per usi professionali), i compensi copia privata video incassati per le competenze del 3° e 4° trimestre dell'anno precedente, ed alle competenze arretrate incassate da S.I.A.E. ma non ancora liquidate entro il 31.5 dell'anno corrente;
- entro il 15.12 di ogni anno la S.I.A.E. corrisponderà ad ANICA SERVIZI, al netto degli importi indicati nel precedente art. 2 (rimborso spese ed accantonamenti per usi professionali), il compenso copia privata video incassato da S.I.A.E. per le competenze del 1°e 2° trimestre dell'anno corrente, ed alle competenze arretrate incassate da S.I.A.E. ma non ancora liquidate.
- Le scadenze di cui sopra potranno subire delle variazioni che verranno debitamente comunicate alla parte, motivate dall'evolversi del contenzioso avente ad oggetto il DMBM 20.6.2014, oggi pendente dinanzi al TAR del Lazio

Art. 5.1

Nel caso in cui, per le competenze di un determinato periodo di conto, non fossero ancora stati definiti dai rappresentanti di tutte le categorie di aventi diritto di cui all'art. 71 *octies* L. 633/41, i criteri per l'individuazione della quota audio e video sugli importi incassati per apparecchi e supporti così detti "ibridi", le somme saranno erogate a titolo di acconto. Il pagamento immediatamente successivo alla definizione dei criteri conterrà i calcoli relativi al conguaglio negativo o positivo.

Art. 6

In fase di prima applicazione del presente accordo la S.I.A.E., entro giorni 45 dalla sua sottoscrizione, si impegna a ripartire all' ANICA SERVIZI la quota del compenso copia privata spettante ai produttori di opere cinematografiche - determinata come indicato nel precedente art 2 - incassata e non ripartita alla data del 31.12.2014.

Art. 7

La S.I.A.E. risponde dei compensi in quanto effettivamente incassati, ma non assume responsabilità relativamente ad eventuali inadempienze a carico di coloro che sono obbligati al pagamento del compenso ai sensi della legge in oggetto.

In relazione a ciò la S.I.A.E. si impegna ad esperire tutte le azioni giudiziarie che riterrà opportune. Le spese relative verranno comprese nella somma riconosciuta all'Ente a titolo di rimborso spese.



Art. 8

La misura del rimborso spese che la normativa vigente riconosce alla S.I.A.E., da applicare sul totale lordo delle somme incassate, sarà determinata e documentata in conformità alle specifiche determinazioni che al riguardo saranno via via adottate dai competenti organi S.I.A.E

Art. 9

Il presente accordo decorre dal 12 dicembre 2014 ed è valido per i compensi erogati dalla S.I.A.E. a partire da suddetta data.

L'accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti che dovrà essere comunicata, a mezzo di lettera raccomandata a/r o a mezzo pec, ai seguenti indirizzi di posta certificata: copiaprivata@pec.siae.it (per SIAE) e anicaservizi@pec-anicaservizi.it (per Anica Servizi) almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 10

Anica Servizi concorda che, su richiesta documentata della Siae, l'esecuzione del presente accordo potrà essere sospesa sino alla determinazione, in accordo fra le parti, delle quote di rappresentatività nel caso in cui un'altra associazione di categoria e/o impresa, in possesso dei requisiti previsti per legge e di quelli di cui al D.P.C.M. del 19.12.2012 – chieda alla S.I.A.E. di concorrere alla percezione dei compensi copia privata spettanti alla categoria dei produttori originari di opere audiovisive di cui all'art. 71 *octies* 3° comma L. 633/41.

La sospensione interverrà automaticamente - dietro richiesta documentata della Siae - da quando l'impresa richiedente avrà assolto




agli oneri di comunicazione previsti dall'art. 3 del D.P.C.M. 19.12.2012 e risulterà iscritta al sito del D.I.E. e cesserà non appena verranno determinate le rispettive quote di rappresentatività.

Art. 11

Foro di competenza relativo alle vertenze che insorgessero sulle presenti pattuizioni è esclusivamente quello di Roma.


Letto, approvato e sottoscritto.

Addi 13.02.2015

Per la  

Per Anica Servizi srl a socio unico

Anica Servizi S.r.l.
Il Presidente
(Riccardo Tozzi)



Per ANICA

AN.I.C.A.
IL PRESIDENTE
(Riccardo Tozzi)

